

**Al Comando Vigili Urbani
del Comune di Morrone del Sannio**

OGGETTO: Legge Regionale n. 8, del 04.03.2005. Comunicazione bruciatura di residui vegetali provenienti dalla potatura, decespugliamento e stoppie

Il sottoscritto _____ nato a _____ (),
il _____ residente a _____ (), CAP _____
in Via _____ n° _____ telefono n. _____,
in qualità di: **proprietario/affittuario/conduuttore**, P.IVA
COD. FIS. (cancellare il caso che non interessa)

COMUNICO

ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge Legge Regionale n° 8, del 4 marzo 2005, "Norme in materia di eliminazione della vegetazione spontanea infestante e dei residui delle coltivazioni e modalità di applicazione dell'ecocondizionalità", successivamente modificata ed integrata dalla Legge Regionale n° 17, del 12 giugno 2008

che nei giorni intercorrenti dall', al, procederà alla bruciatura dei residui vegetali, provenienti dalla **potatura/decespugliamento**, (cancellare il caso che non interessa), sui fondi, nel Comune in indirizzo, contraddistinti al catasto come segue:

<i>Foglio</i>	<i>Particella</i>	<i>Superficie particella (ha)</i>	<i>Superficie da bruciare (ha)</i>

A tal fine, il sottoscritto, consapevole di quanto previsto dagli articoli 75 e 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli articoli 46 e 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445,

DICHIARA

di impegnarsi ad eseguire le operazioni di cui sopra nel rispetto delle normative vigenti e nei modi previsti dalla legge.

Fatto a il

In fede

.....
Sottoscrizione per esteso e leggibile (*)

(*):autonoma sottoscrizione allegando copia fotostatica, non autenticata, di un documento valido di identità del sottoscrittore.

Le operazioni di bruciatura deve essere praticata in cumuli, in condizioni atmosferiche ottimali, in assenza di vento e nelle prime ore del mattino, previa comunicazione al Comando dei Vigili Urbani del Comune in cui ricadono i fondi da trasmettere almeno (5) giorni prima.
Dal 1 giugno al 30 settembre è vietato bruciare sui campi le stoppie delle colture cerealicole, leguminose, i residui vegetali di potatura e decespugliamento.